PARCO DELLA MAREMMA

-- ATTENZIONE --

Riconsegnare il presente Biglietto Completo e compilato

ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 31 del 22/11/2016

TITOLO IV - TUTELA FAUNA ITTICA ED ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA

DISCIPLINARE TUTELA FAUNA ITTICA ED ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA NEL FIUME OMBRONE NEI TRATTI CONSENTITI

(art. 40 comma 2 del Regolamento del Parco)

Articolo 1 - Il numero dei pescatori ammessi giornalmente alla pratica della pesca nei tratti di fiume indicati nell'art. 39 comma 1 del Regolamento del Parco, è fissato in numero di 80 (ottanta), adeguato a conciliare le esigenze sportive dei fruitori con le finalità conservazionistiche e di tutela della bio-diversità del Parco.

Articolo 2 - La pesca è consentita dal 01 Aprile al 31 di Ottobre di ogni anno, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica; la pesca è inoltre ammessa nei giorni festivi ricompresi in tale periodo. L'Ente Parco si riserva, per motivazioni legate al perseguimento delle proprie finalità, la facoltà di vietare la pesca nei periodi previsti dal presente articolo.

Articolo 3 - L'attività di pesca sportiva è consentita dal sorgere del sole al tramonto; l'accesso al territorio del parco per lo svolgimento della pesca sportiva medesima è consentito da trenta minuti prima del sorgere del sole a trenta minuti dopo il tramonto.

Articolo 4 - E' vietato lo svolgimento della attività di pesca sportiva al di fuori del periodo e dell'orario previsti ai precedenti articoli 2 e 3 del presente Disciplinare. La sanzione viene raddoppiata in caso di pesca notturna.

Articolo 5 - Il permesso di pesca autorizza il possessore all'accesso al territorio del Parco, alle aree individuate per la sosta e all'esercizio della pesca nei tratti di fiume a ciò destinati, negli orari e periodi consentiti. E' rilasciato dall'Ente Parco e/o da soggetti da esso delegati secondo le modalità e tariffe individuate da apposita deliberazione dell'Ente Parco medesimo, sentite le associazioni dei pescatori maggiormente rappresentative. Il permesso di pesca è rilasciato previa esibizione della licenza di pesca in corso di validità così come individuata dalla vigente normativa regionale; tale permesso è nominativo, valido esclusivamente per la data indicata e per il periodo indicato nell'articolo 2 del presente disciplinare. Sul permesso di pesca, che deve essere obbligatoriamente riconsegnato alla fine della giornata di pesca nelle cassette postali apposte dall'Ente Parco nelle aree di sosta, vanno segnalate le catture effettuate secondo le modalità previste nel successivo articolo 10 ed altri. E' consentito l'accesso gratuito ai pescatori minori di 12 anni purchè accompagnati da un maggiorenne, responsabile negli atti di pesca del minore. Il minore deve dotarsi di permesso gratuito con il quale accedere alle aree individuate per la sosta e per l'esercizio della pesca; nello stesso permesso provvederà ad annotare le eventuali catture effettuate. E' facoltà dell'Ente Parco autorizzare l'accesso di eventuali accompagnatori, previo di pagamento di un biglietto di ingresso, (a titolo gratuito fino a 12 anni), nel numero di uno per pescatore munito di permesso.

Articolo 6 - La postazione di pesca potrà essere raggiunta oltre che a piedi anche con mezzi attivati esclusivamente a propulsione motoria muscolare: biciclette, biciclette a pedalata assistita e monopattini. **E' vietato l'utilizzo di monopattini elettrici e di bicicletta elettrica.** L'Ente Parco, per le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e riconosciuti da apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza (contrassegno invalidi), rilascia, a chi ne fa richiesta, in deroga al presente punto, autorizzazione nominativa per il raggiungimento della postazione di pesca con mezzi motorizzati. Esclusivamente per quest'ultima fattispecie è consentito un unico accompagnatore a titolo gratuito il quale non potrà esercitare attività di pesca.

Articolo 7 - Nelle aree individuate dall'articolo 39 del regolamento è consentito esercitare la pesca sportiva solo dalle punti facilmente accessibili della sponda del fiume, senza che ne venga modificata né la morfologia né la vegetazione erbacea, arbustiva e arborea presente.

Articolo 8 - La postazione di pesca spetta di diritto al primo occupante. La stessa postazione potrà essere occupata da più pescatori se in accordo tra loro. Il pescatore è obbligato, per facilitare il controllo da parte degli organi preposti, a segnalare in modo ben visibile la sua presenza mediante l'apposizione di un segnale ben individuabile in corrispondenza della posizione effettivamente occupata sulla sponda. Il primo occupante il posto di pesca ha diritto che il pescatore sopraggiunto si collochi ad una distanza minima di 15 metri.

Articolo 9 - La presenza ed il passaggio dei pescatori non deve arrecare alcuna turbativa all'ambiente: è vietato abbandonare rifiuti, con l'obbligo espresso di prelevare quelli eventualmente ritrovati nell'area occupata.

Articolo 10 - La pesca deve essere esercitata esclusivamente dalla sponda mediante canna e lenza, precisando che ciascun pescatore non può utilizzare più di due canne fisse o con mulinello; la distanza massima tra le due canne non può essere superiore a 5 metri e le due canne medesime devono essere provviste al massimo di due ami. E' consentita la presenza di una canna di riserva purché smontata, disarmata ed in custodia. E' consentito l'uso della mazzacchera.

Articolo 11 - E' consentita la tecnica di pesca a spinning e a mosca con l'impiego di esche artificiali, munite al massimo di due ancorotti con massimo tre punte ciascuno.

Articolo 12 - Ciascun pescatore **non potrà catturare giornalmente più di 4 Kg di pesce**, ad esclusione dei casi in cui i singoli esemplari eccedano singolarmente o cumulativamente il peso limite individuato.

Articolo 13 - Ciascun pescatore dovrà essere munito di un solo contenitore dove detenere, bene in vista, per agevolare il controllo, dei pesci catturati. Sono vietati, come contenitori, borse e sacchetti di plastica.

Articolo 14 - Nel caso in cui vengano catturate spigole, ombrine, orate, carpe, leccie amia e serra, dovranno essere registrate sul permesso di pesca appena immesse nel cestino. Per le altre specie non elencate è sufficiente la registrazione ogni 5 capi. Per la detenzione dei esci dovranno essere rispettate le misure minime calcolate dal lobo più lungo della coda alla bocca chiusa del pesce, oltre alle quantità di seguito elencate:

a) *Spigola*	: minimo 40 cm massimo 80 cm ----	**massimo 3 capi**
b) *Ombrina*	: minimo 25 cm ----------	**massimo 3 capi**
c) *Orata*	: minimo 25 cm ----------	**massimo 3 capi**
d) *Cefalo*	: minimo 20 cm - (senza distinzione di generi: mugil, liza, etc,)	
e) *Anguilla*	: minimo 30 cm ----------	**massimo 10 capi**
f) *Triglia*	: minimo 11 cm	
g) *Cavedano*	: minimo 30 cm	
h) *Carpa*	: minimo 35 cm ----------	**massimo 3 capi**
i) *Leccia amia*	: minimo 30 cm ----------	**massimo 3 capi**

Articolo 15 - Quanto previsto al precedente articolo non si applica ai pesce gatto e carassio i quali, in deroga, possono essere catturati senza limitazione di capi, peso e misura.

Articolo 16 - Per quanto concerne la cattura di cheppie e lamprede, queste due ultime specie dovranno essere immediatamente rilasciate con la tecnica della mano bagnata e segnalate come avvenuta cattura, anche se rilasciate, nel permesso di pesca.

Articolo 17 - Sono autorizzate esclusivamente le seguenti esche naturali: sarda, trancio di pesce o cefalopodi, anellidi di qualsiasi tipo, tutte le esche a base vegetale (paste varie). E' fatto divieto di reperire l'esca nel territorio del Parco ed esercitare qualsiasi forma di pasturazione e la pesca con sughero piombato; è vietato l'uso di filaccioni nonché la pesca a strappo con ancorotti. E' consentito detenere al massimo un chilogrammo di esca per la pasturazione.

Articolo 18 - E' sempre vietata la pasturazione con sangue, la pesca con pesce vivo e gambero vivo.

Articolo 19 - Per le eventuali violazioni non elencate nel presente disciplinare si applica la sanzione di euro 100.

Articolo 20 - Al pescatore recidivo verrà applicata una sanzione doppia all'importo previsto.

Articolo 21 - Per le violazioni al presente disciplinare, verrà applicata inoltre una sanzione amministrativa accessoria, consistente nel fermo di un mese, da applicarsi nella stagione di pesca dell'anno successivo.

- **E' VIETATA la commercializzazione del pescato attraverso la pesca sportiva**
- **Si ricorda la buona norma etica del Catch&Release: reimmettere in acqua il pesce non necessario al consumo personale a tutela del patrimonio comune.**

TABELLA ORARI

Dal	Al	INGRESSO		USCITA
01/04	10/04	06:20		20:10
11/04	20/04	06:00		20:30
21/04	30/04	05:40		20:40
01/05	10/05	05:30		20:50
11/05	20/05	05:20		21:00
21/05	31/05	05:10		21:10
01/06	30/06	05:10		21:25
01/07	15/07	05:10		21:25
16/07	31/07	05:25		21:15
01/08	10/08	05:40		21:00
11/08	20/08	05:50		20:50
21/08	31/08	06:00		20:25
01/09	10/09	06:15		20:10
11/09	20/09	06:30		20:00
21/09	30/09	06:40		19:40
01/10	10/10	06:50		19:20
11/10	20/10	07:00		19:00
21/10	27/10	07:10		18:50
28/10	**31/10**	**06:10**		**17:50**
Ora Solare				

ATTENZIONE–DA RICONSEGNARE SEMPRE A FINE GIORNATA

Segnare sempre i capi catturati al momento dell'avvenuta cattura (e comunque senza ritardo) con penna annullando la casella preposta oppure forando la stessa.

SPECIE	Numero di Capi Catturati									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ANGUILLA										

SPECIE	Numero di Capi Catturati				
	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
CEFALO					
TRIGLIA					
CAVEDANO					

SPECIE	Numero di Capi Catturati		
	1	2	3
SPIGOLA *Misura. Min. **40 cm***			
OMBRINA *Misura. Min. **25 cm***			
ORATA *Misura. Min. **25 cm***			
CARPA *Misura. Min. **35 cm***			
LECCIA AMIA *Misura. Min. **30 cm***			

SPECIE	Numero di Capi Catturati									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SERRA										